

ACC

10000/144/372

10000/144/372

APPOINTMENTS
SEPT. 1944 - JUN. 1945

Milano, 11 giugno 1945.

ACCADEMIA NAZIONALE
DEI LINCEI

IL COMMISSARIO

Al Governo Militare Alleato, divisione "Education",
Milano

e per conoscenza

Al Comitato di liberazione nazionale A.I.
Milano

19 Con decr. luogoten. del 18 agosto 1944, di cui si allega copia, il sottoscritto, prof. Vincenzo Rivera, è stato nominato Commissario per la R. Accademia d'Italia.

29 Con i decreti luogoten. legislativi 28 settembre 1944 n. 359 e 363, pubblicati nelle Gazzette ufficiali del 9 e del 12 dicembre 1944, dei quali si allega pure copia, tale nomina è stata confermata per la liquidazione dell'Accademia d'Italia e per la ricostituzione dell'Accademia dei Lincei.

39 Gran parte del patrimonio della soppressa Accademia d'Italia, ora devoluto all'Accademia Nazionale dei Lincei, trovasi a Como ed a Milano.

Si chiede pertanto che i predetti decreti vengano a tutti gli effetti resi esecutivi anche nel territorio dell'Alta Italia.

Il Commissario dell'Accademia dei Lincei
Roma Via Lungara 10

(prof. Vincenzo Rivera)

*V. Rivera**(Roma via Lungara 10)*

UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R.D.L. 7 gennaio 1926, n°87, convertito nella legge 25
marzo 1926;

Veduta la legge 8 giugno 1939, n°755;

Veduto il R.D. 8 giugno 1939, n°843;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un Commissario
straordinario per la Reale Accademia d'Italia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Il Prof. Vincenzo Rivera è nominato Commissario straordinario per
la Reale Accademia d'Italia con il compito di compiere tutti gli atti di
amministrazione, ordinari e straordinari, con i più ampi poteri, compresi
quelli spettanti, a norma dello statuto vigente dell'Accademia, alle Clas-
si degli Accademici, al Presidente e al Consiglio di Amministrazione del-
l'Accademia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la regi-
strazione.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1944

f/to UMBERTO DI SAVOIA
c.to f/to IVANOE BONOMI

PER COPIA CONFORME

DIRETTORE CAPO DIVISIONE

Timbro

Ministero della Pubblica Istruzione

4932

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 Settembre 1944, n°359.

RICOSTITUZIONE DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
veduta la legge 8 giugno 1939, n°755;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n°151;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelle per le finanze e con quello del tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

L'Accademia nazionale dei Lincei è ricostituita.

Con successivo decreto legislativo saranno date le norme per il suo ordinamento.

Art. 2

Il Commissario, al quale è affidata la liquidazione della Reale Accademia d'Italia in virtù del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1944, è incaricato anche di provvedere alle operazioni necessarie per la ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Art. 3

L'Accademia è esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura salvo espressa deroga legislativa.

Gli atti dell'Accademia che sarebbero colpiti da tassa di registro godono del trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Art. 4

Sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritto a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei per l'esercizio finanziario

1944/45 lo stanziamento di L. 5.740.200.-

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

veduta la legge 8 giugno 1939, n°755;

Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n°151;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di certo con quelle per le finanze e con quello del tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

L'Accademia nazionale dei Lincei è ricostituita.

Con successivo decreto legislativo saranno date le norme per il suo ordinamento.

Art. 2

Il Commissario, al quale è affidata la liquidazione della Reale Accademia d'Italia in virtù del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1944, è incaricato anche di provvedere alle operazioni necessarie per la ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Art. 3

L'Accademia è esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura salvo espressa deroga legislativa.

Gli atti dell'Accademia che sarebbero colpiti da tasse di registro godono del trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Art. 4

Sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritto a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei per l'esercizio finanziario 1944-45 lo stanziamento di L. 5.740.200,-

Art. 5

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso

./.

- 2 -

della sua pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

ULBERTO DI SAVOIA

Bonomi - De Ruggiero - Siglienti -

Soleri

Visto, il Guardasigilli: Tupini

Registrato alla Corte dei Conti, addì 7 dicembre 1944

Atti del Governo, registro n° 1, foglio n° 60 - PETIA

4930

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 363.

SOPPRESSIONE DELLA REALE ACCADEMIA D'ITALIA

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 496;

Veduta la legge 8 giugno 1939, n. 755;

Veduto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1

La Reale Accademia d'Italia è soppressa.

I membri che ne fanno parte decadono dalla carica all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2

Tutte le attività e le funzioni che facevano capo all'Accademia d'Italia continueranno ad essere esercitate dall'Accademia nazionale dei Lincei, già fusa con la prima mediante la legge 8 giugno 1939, n. 755, e ricostituita con decreto legislativo di data odierna.

Il patrimonio della Reale Accademia d'Italia è devoluto all'Accademia nazionale dei Lincei.

L'Accademia nazionale dei Lincei, nel disporre delle rendite dei beni provenienti da disposizioni testamentarie e da donazioni che stabiliscano destinazioni particolari, dovrà osservare, per quanto possibile, le destinazioni stesse.

Art. 3

Il Commissario straordinario per la Reale Accademia d'Italia nominato

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Inugotenente Generalé del Regno

In virtù dell'autorità a Voi delegata;
Veduto il R.decreto-legge 7 gennaio 1926, n°87, convertito in legge
con la legge 25 marzo 1926, n°496;
Veduta la legge 8 giugno 1939, n°755;
Veduto l'art.4 del decreto legge Inugotenenziale 25 giugno 1944, n°151;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con quello pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

La Reale Accademia d'Italia è soppressa.

I membri che ne fanno parte decadono dalla carica all'entrata in vigore
del presente decreto legislativo.

Art. 2

Tutte le attività e le funzioni che facevano capo all'Accademia d'Italia continueranno ad essere esercitate dall'Accademia nazionale dei Lincei, già fusa con la prima mediante la legge 8 giugno 1939, n°755, e ricostituita con decreto legislativo di data odierna.

Il patrimonio della Reale Accademia d'Italia è devoluto all'Accademia nazionale dei Lincei.

L'Accademia nazionale dei Lincei, nel disporre delle rendite dei beni provenienti da disposizioni testamentarie e da donazioni che stabiliscano destinazioni particolari, dovrà osservare, per quanto possibile, le destinazioni stesse.

Art. 3

Il Commissario straordinario per la Reale Accademia d'Italia nominato con decreto Inugotenenziale 18 agosto 1944, provvederà agli atti necessari per la liquidazione dell'Accademia stessa entro il termine di mesi sei dalla

./.

- 2 -

data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 4

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi- De Ruggiero - Soleri

Visto il Guardasigilli: Tupini

Registrato alla Corte dei Conti, addì 7 dicembre-1944.

Atti del Governo, registro n.1 foglio n°61 - PETIA

4928

